

VERBALE N. 3/2022 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 13 luglio 2022, in Via dei Cappuccini n.2, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'Associazione Cenacolo Franciscano, a norma dell'art.7 lett. a) dello statuto sociale, non avendo la prima convocazione, alle ore 13 del giorno 12 luglio 2022, raggiunta la maggioranza statutaria.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 13 soci, dichiara valida la riunione assembleare ed aperta la seduta chiamando a fungere da segretaria Sara Taricone.

Passa quindi a porre in discussione il seguente ordine del giorno comunicato ai soci con lettera del 23 giugno 2022:

1. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".
2. Varie ed eventuali

Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".

Il Presidente dell'associazione spiega che si rende necessario recepire esplicitamente nello statuto sociale:

- a) La previsione dell'art. 21 comma 1 D. lgs. 117/2017 in base alla quale i soci devono essere ~~ammessi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale.~~
- b) l'indicazione dell'art. 8 comma 1 D. lgs. 117/2017 per la parte in cui si prevede che "Il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

Dopo una breve discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare:

- a) la seguente riformulazione dell'art. 4

Possono essere soci, tutti gli appartenenti all'OFS o gli aderenti al movimento francescano nelle sue varie espressioni e qualunque cittadino che, accettando l'ispirazione ideale e lo Statuto, ne faccia domanda.

I soci devono essere ammessi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale.

Le richieste esplicite di adesione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che decide sull'ammissione motivando la decisione in caso di diniego.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti i soci hanno diritto al voto e possibilità di essere eletti alle cariche sociali, esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

Sara Taricone

Don

frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente. I soci ultraquattordicenni possono votare con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ma non possono essere eletti alle cariche sociali. È fatto espresso obbligo a tutti i soci di osservare le norme del presente Statuto, nonché le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

b) la modifica dell'art. 16 dello statuto che assume la seguente forma:

Il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

- a. *Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;*
- b. *Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;*
- c. *Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.*

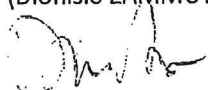
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale

Non essendovi altri argomenti di discussione la seduta è tolta alle ore 22,50.

Letto, approvato e sottoscritto,

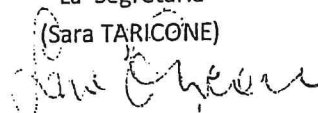
Il Presidente

(Dionisio ZAMMUTO)



La Segretaria

(Sara TARICONE)



ASSOCIAZIONE "CENACOLO FRANCESCOANO ODV" STATUTO

Articolo 1 - Costituzione dell'Associazione

È costituita l'Associazione di volontariato "Cenacolo Franceseano ODV".
Essa opera ai sensi del Codice Civile, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e delle leggi regionali attuative, nei confronti della generalità di cittadini in stato di bisogno senza alcuna distinzione.

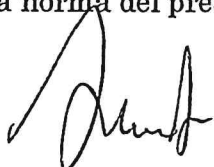
Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Arezzo in Via Cappuccini, n. 2.

Articolo 3 - Scopo Sociale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



Essa opera per perseguire i seguenti scopi ispirandosi ai principi cristiani e del volontariato, mediante azioni di solidarietà erogabili in modo continuativo attivo e diretto alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno.

a) Ricercare e promuovere le condizioni che assicurino uno sviluppo equilibrato e completo delle persone umane e delle capacità individuali mediante l'impegno personale, disinteressato e gratuito dei soci al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'attuazione dei principi di libertà, giustizia od uguaglianza indicate dalla Costituzione e promuovere la realizzazione di più elevate condizioni di vita sociali, culturali e sanitarie. In modo particolare l'attenzione viene rivolta a portatori di handicap fisici e psichici che necessitano specificatamente di adeguato supporto materiale e morale. L'Associazione intende promuovere:

- Centri diurni di assistenza, formazione e preformazione con attività occupazionali nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi;
- Centri residenziali per ospitalità dei soggetti ospiti dell'Associazione;
- Centri estivi e stazioni climatiche;

~~- Assistenza in genere (vestiario, medicine, protesi, sussidi in denaro, alimenti, ecc.);~~

- Supporto all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
- Assistenza medica, paramedica e psicologica con personale specializzato;
- Promozione di ogni altra attività utile al loro inserimento e assistenza.

b) Essere validi interlocutori nei confronti degli Enti pubblici per i problemi sanitari ed assistenziali;

c) Svolgere un'attività di ricerca, informazione, educazione, servizi e quanto altro può essere effettuato dall'Associazione, nei limiti delle proprie possibilità nei confronti degli associati e di quanti ne facciano richiesta.

Le attività dell'Associazione, rivolte in modo prevalente a favore delle persone con disabilità fisica, psichica sensoriale, potranno comprendere:

- incontri settimanali con organizzazioni del tempo libero;
- periodi di soggiorno estivo;
- assistenza e/o supporto economico a disabili e alle loro famiglie in caso di ricoveri ospedalieri o di necessità domiciliari;
- servizi di trasporto;
- sviluppare progetti e/o realizzare servizi diurni (mensa, attività di terapia occupazionale, ecc.) o a tempo pieno (casa-famiglia, comunità alloggio e/o residenze sociali o sanitarie assistite per ospitare disabili insieme ai familiari non più nella condizione di provvedere autonomamente ai bisogni dei figli).

Ogni attività verrà svolta attraverso l'opera che i soci prestano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai soci potranno essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione stipulerà a favore dei soci polizze assicurative per la copertura dei rischi di infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali potranno essere compiute operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie e quanto altro possa essere ritenuto utile allo scopo medesimo nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 – Soci

Possono essere soci, tutti gli appartenenti all'OFS o gli aderenti al movimento francescano nelle sue varie espressioni e qualunque cittadino che, accettando l'ispirazione ideale e lo Statuto, ne faccia domanda.

I soci devono essere ammessi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale.

Le richieste esplicite di adesione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che decide sull'ammissione motivando la decisione in caso di diniego.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti i soci hanno diritto al voto e possibilità di essere eletti alle cariche sociali, esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

I soci ultraquattordicenni possono votare con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ma non possono essere eletti alle cariche sociali.

È fatto espresso obbligo a tutti i soci di osservare le norme del presente Statuto, nonché le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) esclusione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento gravemente contrario ai fini dell'Associazione.



La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare con ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione, le proprie controdeduzioni alla assemblea che deciderà nella prima seduta utile.

Articolo 6 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'organo di controllo se obbligatorio per legge.

Articolo 7 – Assemblea

- a) L'Assemblea è formata da tutti i soci e deve essere indetta almeno una volta all'anno.

~~La convocazione avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo o a seguito della richiesta di almeno 1/3 dei soci.~~

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da uno dei Consiglieri nominati dal Presidente in sua vece.

- b) L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun socio ha un voto. È ammessa la presenza per delega scritta. Ogni socio presente non può avere più di una delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Per ogni Assemblea, su invito del Presidente, possono partecipare anche non soci, senza diritto di voto.

Per ogni Assemblea verrà redatto processo verbale firmato dal Presidente.

Le decisioni vengono prese a maggioranza.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Articolo 8 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo e l'eventuale organo di controllo, approva i bilanci e imposta l'attività programmatica dell'Associazione; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari; delibera lo scioglimento; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è formato da n. 5 membri.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente e attribuisce nel proprio seno le cariche esecutive di Segretario, tesoriere e Responsabile della Formazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di svolgere le funzioni amministrative, tecniche, esecutive e di predisposizione dei bilanci per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e tutti i membri possono essere rieletti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti; la sua carica dura n. 3 anni ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

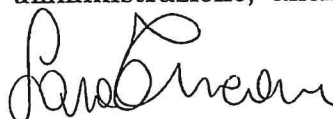
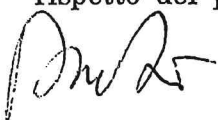
Può essere sostituito a tutti gli effetti, dal Vicepresidente, compresa la rappresentanza legale.

Articolo 11 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle



disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 - Attività volontaria e rimborso spese

Tutte le cariche sono gratuite e non retribuite e vengono svolte nello spirito del volontariato. Possono essere rimborsate le sole spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti.

Nessun socio può ricoprire più di una carica.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Articolo 13 - Anno sociale e Bilanci

L'anno sociale inizia dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno si chiude ugualmente entro il 31 dicembre.

Il Bilancio dovrà essere predisposto dal Consiglio direttivo e approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 14 - Divieto di distribuzione dell'utile

È assolutamente vietato dividere gli eventuali utili fra coloro che fanno parte dell'Associazione.

Gli utili conseguiti dovranno essere accantonati in apposito fondo o/e riserva indivisibile.

In caso di scioglimento dell'Associazione eventuali utili, riserve e beni che residuassero dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo

settore da quando sar  operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operativit  del suddetto Ufficio.

Articolo 15 – Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a. Contributi degli aderenti;
- b. Contributi privati;
- c. Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivit ;
- d. Donazioni e lasciti testamentari;
- e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. Entrate derivanti da attivit  de-commercializzate ai sensi del Codice del terzo settore

Per le attivit  di interesse generale prestate, l'associazione pu  ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Articolo 16 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attivit  statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalit  civiche, solidaristiche e di utilit  sociale ed   costituito:

- a. Dai beni mobili e immobili che diverranno di propriet  dell'Associazione;
- b. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Articolo 17 – Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. Essa pu  essere sciolta in ogni tempo per deliberazioni dell'Assemblea per comprovata impossibilit  di conseguire gli scopi sociali.

L'Assemblea provveder  alla nomina di 3 liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 18 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto potr  essere modificato solo dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. Le modifiche dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci.



1997

DATA 26/07/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2082
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/07/2022 REGISTRATO IL 26/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002082

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92009900512 ASSOCIAZIONE CENACOLO FRANCESCAN
ID. TELEMATICO: TZD22L002082000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
1 - 92009900512

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

